

Codice A1707C

D.D. 12 marzo 2025, n. 213

CSR 2023-2027- Intervento SRD13 - Bando 2023 A - D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023. Archiviazione della domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL.



ATTO DD 213/A1707C/2025

DEL 12/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo

OGGETTO: CSR 2023-2027- Intervento SRD13 - Bando 2023 A – D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023. Archiviazione della domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL.

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, norma il sostegno ai piani strategici degli Stati membri finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

considerato che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA, sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR, l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

considerato che l'articolo 145 del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE – Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e, di conseguenza, il medesimo articolo dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

vista la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" e s.m.i. si applica a far data dal 1° gennaio 2023;

visto il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla

Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e comprendente l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

considerato che l'approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027 non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027, né gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 "Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022" è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione stessa intende attivare sul proprio territorio;

considerato che il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte prevede l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli"; con le deliberazioni della Giunta Regionale del 12 giugno 2023 n. 29-7032 e del 20 novembre 2023 n. 27-7740 è stato modificato il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" ed è stato modificato anche l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

considerato che il sostegno concesso per i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I del TFUE costituisce Aiuto di Stato in conformità all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 [GBER] ed è stato comunicato alla medesima Commissione tramite sistema SANI2 (aiuto SA.110253);

considerato che Arpea con la convezione del 30 ottobre 2023, ha delegato le attività relative all'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;

vista la D.G.R. n. 28-7741 del 20 novembre 2023, che ha approvato gli indirizzi operativi per l'attivazione del bando A 2023 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

vista la determinazione dirigenziale del 30 novembre 2023 n. 1080/A1707C/2023, del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo, che ha approvato gli indirizzi operativi per l'attivazione del bando A 2023 dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli", stabilendo inoltre il termine per la Presentazione domanda di sostegno al 29 febbraio 2024;

viste le determinazioni dirigenziali n. 103/A1707C/2024 del 12 febbraio 2024 e n. 194/A1707C/2024 del 18 marzo 2024 con cui sono stati prorogati all'8 aprile 2024 i termini di scadenza del bando A 2023 dell'Intervento SRD13;

vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023 che ha definito i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo;

vista la domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL trasmessa on-line su Sistemapiemonte e la relativa documentazione allegata che si intende integralmente richiamata (prot. SIAP-00066636 del 05/04/2024);

visto il verbale di istruttoria di ammissibilità del 18/02/2025, agli atti del Settore (archivio SIAP del 20/02/2025), che propone il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL;

vista la nota PEC in data 19/02/2025, prot. SIAP-00030896 con cui il Settore ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e art. 17 L.R. 14/2014 ha comunicato alla ditta richiedente il preavviso di rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno per i seguenti motivi ostativi:

“considerato che la domanda di sostegno presentata dalla ditta è incompleta dei dati nel quadro “Materie Prime”, oltrechè dei dati nel quadro “Prodotti Trasformati” poiché come si evince dai dati del “conto delle produzioni” del BPOL le materie prime utilizzate dall’azienda non sono unicamente le castagne e la farina di castagne, ma anche la farina di ceci la quale sembra incidere sul totale del valore delle stesse per una percentuale considerevole;

considerato che tra la documentazione necessaria il Bando prevede la trasmissione dell’ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE in versione editabile e in formato .pdf e dell’ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST in versione editabile e in formato .pdf;

considerato che la documentazione relativa agli “ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE” e “ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST” trasmessa in domanda di sostegno è risultata incompleta in quanto mancano i dati di tutte le materie prime lavorate e che saranno lavorate in azienda;

*considerato che il Bando prevede per il criterio di ammissibilità n. 4 al paragrafo B.4 “Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell’investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata (dall’azienda)** per l’attività di trasformazione e commercializzazioneomissis”;*

vista la richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell’istruttoria di ammissibilità inviata alla ditta il 04/10/2024 (prot. n. SIAP-00207338) che richiedeva anche i dati dei quadri e allegati sopra menzionati;

vista la comunicazione del 31/10/2024 prot. n. SIAP-00222396 della ditta e la documentazione allegata che qui si considera interamente richiamata;

considerato che con la comunicazione di cui sopra la ditta dichiara che in domanda (SIAP) sono stati indicati “unicamente i dati relativi alla materia prima “castagne” in quanto l’investimento riguarda unicamente la materia prima castagne”;

vista la seconda richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell’istruttoria di ammissibilità inviata alla ditta il 24/01/2025 (prot. n. SIAP-00018245), con la quale si richiedevano tra l’altro nuovamente i dati dei quadri ed allegati citati;

verificato su Sistemapiemonte il report di ricevuata di consegna PEC del 24/01/2025 e il report di ricevuata di accettazione PEC del 24/01/2025 relativi alla suddetta comunicazione del 24/01/2025;

considerato che con la seconda richiesta di chiarimenti è stato, tra l’altro, ribadito alla ditta che le materie prime da considerare non sono unicamente quelle interessate dagli investimenti proposti, ma sono tutte quelle che entrano in azienda/unità produttive (rif. Allegato A Bando 2023: par. B.4. Criterio di ammissibilità 4 e par. B.7.4. Criterio di selezione 4 Coinvolgimento produttori primari locali);

considerato che la comunicazione prot. n. SIAP-00018245 del 24/01/2025 disponeva la trasmissione della documentazione richiesta entro 15 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione stessa e l’archiviazione della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto del

termine indicato;

considerato che alla data del presente verbale non è pervenuto alcun chiarimento o integrazione di documentazione richiesta alla ditta e che dalla data di invio, ricezione ed accettazione della comunicazione sono trascorsi 10 giorni oltre il termine dei 15 disposti con la suddetta comunicazione;

visto il verbale di verifica della redditività economica del 17/02/2025 agli atti del Settore effettuato sulla base dei dati economico-finanziari riportati nel Business Plan e nelle sue integrazioni e chiarimenti;

considerato che non è possibile la verifica del criterio di ammissibilità n. 4 (paragrafo B.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall'azienda;

considerato, inoltre, che non è possibile la verifica del punteggio (1,72) del criterio di selezione 4 - Coinvolgimento produttori primari locali (paragrafo B.7.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall'azienda e che tale punteggio non assegnabile comporta la riduzione del punteggio totale richiesto in domanda di sostegno da punti 18,99 a punti 17,27 e la conseguente non ammissibilità della domanda per il non raggiungimento del punteggio minimo pari a 18 punti (paragrafo B.7. del Bando - Criteri di selezione e graduatoria);”

verificati su Sistemapiemonte i report di ricezione delle PEC di consegna e di accettazione relative alla comunicazione sopra richiamata del 19/02/2025 (prot. SIAP-00030896);

considerato che la suddetta comunicazione del 19/02/2025 alla ditta MOLINO ZANONE SRL disponeva che al fine di rimuovere i motivi che ostano al totale accoglimento della domanda si potevano presentare osservazioni e documenti entro il termine di dieci giorni a partire dal ricevimento della comunicazione stessa e che trascorso tale termine l'Amministrazione regionale avrebbe adottato il provvedimento finale;

considerato che alla data del verbale di archiviazione del 11.03.2025 non sono pervenute osservazioni e documenti alla comunicazione del 19/02/2025 (prot. SIAP-00030896) al fine di rimuovere i motivi che ostano al totale accoglimento della domanda;

visto il verbale di istruttoria di archiviazione del 11.03.2025 con cui il Settore propone il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL rimanendo validi i motivi ostativi di seguito richiamati:

“considerato che la domanda di sostegno presentata dalla ditta è incompleta dei dati nel quadro “Materie Prime”, oltrechè dei dati nel quadro “Prodotti Trasformati” poiché come si evince dai dati del “conto delle produzioni” del BPOL le materie prime utilizzate dall'azienda non sono unicamente le castagne e la farina di castagne, ma anche la farina di ceci la quale sembra incidere sul totale del valore delle stesse per una percentuale considerevole;

considerato che tra la documentazione necessaria il Bando prevede la trasmissione dell'ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE in versione editabile e in formato .pdf e dell'ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST in versione editabile e in formato .pdf;

considerato che la documentazione relativa agli “ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE” e “ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST” trasmessa in domanda di sostegno è risultata incompleta in quanto mancano i dati di tutte le materie prime lavorate e che saranno lavorate in azienda;

*considerato che il Bando prevede per il criterio di ammissibilità n. 4 al paragrafo B.4 “Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata (dall'azienda)** per l'attività di trasformazione e commercializzazioneomissis”;*

vista la richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell'istruttoria di ammissibilità inviata

alla ditta il 04/10/2024 (prot. n. SIAP-00207338) che richiedeva anche i dati dei quadri e allegati sopra menzionati;

vista la comunicazione del 31/10/2024 prot. n. SIAP-00222396 della ditta e la documentazione allegata che qui si considera interamente richiamata;

considerato che con la comunicazione di cui sopra la ditta dichiara che in domanda (SIAP) sono stati indicati “unicamente i dati relativi alla materia prima “castagne” in quanto l’investimento riguarda unicamente la materia prima castagne”;

vista la seconda richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell’istruttoria di ammissibilità inviata alla ditta il 24/01/2025 (prot. n. SIAP-00018245), con la quale si richiedevano tra l’altro nuovamente i dati dei quadri ed allegati citati;

verificato su Sistemapiemonte il report di ricevuta di consegna PEC del 24/01/2025 e il report di ricevuta di accettazione PEC del 24/01/2025 relativi alla suddetta comunicazione del 24/01/2025;

considerato che con la seconda richiesta di chiarimenti è stato, tra l’altro, ribadito alla ditta che le materie prime da considerare non sono unicamente quelle interessate dagli investimenti proposti, ma sono tutte quelle che entrano in azienda/unità produttive (rif. Allegato A Bando 2023: par. B.4. Criterio di ammissibilità 4 e par. B.7.4. Criterio di selezione 4 Coinvolgimento produttori primari locali);

considerato che la comunicazione prot. n. SIAP-00018245 del 24/01/2025 disponeva la trasmissione della documentazione richiesta entro 15 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione stessa e l’archiviazione della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto del termine indicato;

considerato che alla data del presente verbale non è pervenuto alcun chiarimento o integrazione di documentazione richiesta alla ditta e che dalla data di invio, ricezione ed accettazione della comunicazione sono trascorsi 10 giorni oltre il termine dei 15 disposti con la suddetta comunicazione;

visto il verbale di verifica della redditività economica del 17/02/2025 agli atti del Settore effettuato sulla base dei dati economico-finanziari riportati nel Business Plan e nelle sue integrazioni e chiarimenti;

considerato che non è possibile la verifica del criterio di ammissibilità n. 4 (paragrafo B.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall’azienda;

considerato, inoltre, che non è possibile la verifica del punteggio (1,72) del criterio di selezione 4 - Coinvolgimento produttori primari locali (paragrafo B.7.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall’azienda e che tale punteggio non assegnabile comporta la riduzione del punteggio totale richiesto in domanda di sostegno da punti 18,99 a punti 17,27 e la conseguente non ammissibilità della domanda per il non raggiungimento del punteggio minimo pari a 18 punti (paragrafo B.7. del Bando - Criteri di selezione e graduatoria);”

considerato che di tali motivi ostativi deve essere data ragione, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della Legge Regionale 14/2014, nella motivazione del provvedimento finale;

ritenuto pertanto di procedere al rigetto e alla contestuale archiviazione della domanda presentata dalla ditta MOLINO ZANONE SRL sull’ Intervento SRD13 del CSR;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15/05/2023 avente per oggetto l’aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 14 del 14/10/2014;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento

non conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15/05/2023;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs n. 33/2013;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.;

DETERMINA

di procedere al rigetto e alla contestuale archiviazione della domanda di sostegno n. 20231063593 presentata dalla MOLINO ZANONE SRL per le seguenti motivazioni:

“considerato che la domanda di sostegno presentata dalla ditta è incompleta dei dati nel quadro “Materie Prime”, oltrechè dei dati nel quadro “Prodotti Trasformati” poiché come si evince dai dati del “conto delle produzioni” del BPOL le materie prime utilizzate dall’azienda non sono unicamente le castagne e la farina di castagne, ma anche la farina di ceci la quale sembra incidere sul totale del valore delle stesse per una percentuale considerevole;

considerato che tra la documentazione necessaria il Bando prevede la trasmissione dell’ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE in versione editabile e in formato .pdf e dell’ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST in versione editabile e in formato .pdf;

considerato che la documentazione relativa agli “ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE” e “ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST” trasmessa in domanda di sostegno è risultata incompleta in quanto mancano i dati di tutte le materie prime lavorate e che saranno lavorate in azienda;

*considerato che il Bando prevede per il criterio di ammissibilità n. 4 al paragrafo B.4 “Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell’investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata (dall’azienda)** per l’attività di trasformazione e commercializzazioneomissis”;*

vista la richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell’istruttoria di ammissibilità inviata alla ditta il 04/10/2024 (prot. n. SIAP-00207338) che richiedeva anche i dati dei quadri e allegati sopra menzionati;

vista la comunicazione del 31/10/2024 prot. n. SIAP-00222396 della ditta e la documentazione allegata che qui si considera interamente richiamata;

considerato che con la comunicazione di cui sopra la ditta dichiara che in domanda (SIAP) sono stati indicati “unicamente i dati relativi alla materia prima “castagne” in quanto l’investimento riguarda unicamente la materia prima castagne”;

vista la seconda richiesta di chiarimenti ai fini del completamento dell’istruttoria di ammissibilità inviata alla ditta il 24/01/2025 (prot. n. SIAP-00018245), con la quale si richiedevano tra l’altro nuovamente i dati dei quadri ed allegati citati;

verificato su Sistemapiemonte il report di ricezione di consegna PEC del 24/01/2025 e il report di ricezione di accettazione PEC del 24/01/2025 relativi alla suddetta comunicazione del 24/01/2025;

considerato che con la seconda richiesta di chiarimenti è stato, tra l’altro, ribadito alla ditta che le materie prime da considerare non sono unicamente quelle interessate dagli investimenti proposti, ma sono tutte quelle che entrano in azienda/unità produttive (rif. Allegato A Bando 2023: par. B.4. Criterio di ammissibilità 4 e par. B.7.4. Criterio di selezione 4 Coinvolgimento produttori primari locali);

considerato che la comunicazione prot. n. SIAP-00018245 del 24/01/2025 disponeva la trasmissione della documentazione richiesta entro 15 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione stessa e l’archiviazione della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto del termine indicato;

considerato che alla data del presente verbale non è pervenuto alcun chiarimento o integrazione di documentazione richiesta alla ditta e che dalla data di invio, ricezione ed accettazione della comunicazione sono trascorsi 10 giorni oltre il termine dei 15 disposti con la suddetta comunicazione;

visto il verbale di verifica della redditività economica del 17/02/2025 agli atti del Settore effettuato sulla base dei dati economico-finanziari riportati nel Business Plan e nelle sue integrazioni e chiarimenti;

considerato che non è possibile la verifica del criterio di ammissibilità n. 4 (paragrafo B.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall’azienda;

considerato, inoltre, che non è possibile la verifica del punteggio (1,72) del criterio di selezione 4 - Coinvolgimento produttori primari locali (paragrafo B.7.4 del Bando) per incompletezza della documentazione e dei dati relativi alla materia prima utilizzata dall'azienda e che tale punteggio non assegnabile comporta la riduzione del punteggio totale richiesto in domanda di sostegno da punti 18,99 a punti 17,27 e la conseguente non ammissibilità della domanda per il non raggiungimento del punteggio minimo pari a 18 punti (paragrafo B.7. del Bando - Criteri di selezione e graduatoria);”

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo